

Circolare esplicativa sulla Misura 1.5 - tipologia 4 – del FEP Campania 2007/2013.

Il Bando della Misura 1.5 prevede, alla tipologia 4, la compensazione una tantum ai pescatori che hanno svolto la loro attività a bordo di una imbarcazione da pesca per almeno dodici mesi, purché essa sia oggetto di arresto definitivo ai sensi dell'art.23 del Reg.CE n. 1198/2006. L'ipotesi prevista dal Bando ha come base giuridica l'art. 27, paragrafo 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 1198/2006, intitolato "*Compensazioni socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria*".

Requisiti per l'accesso al premio

La richiesta di accesso al premio è subordinata alla presenza di un duplice requisito. Il primo requisito, di carattere temporale, prevede che il pescatore richiedente il premio abbia maturato un'anzianità a bordo di un peschereccio di almeno 12 mesi, calcolata negli ultimi tre anni, e non sia proprietario del peschereccio sul quale è stato imbarcato; l'altro requisito di carattere obiettivo, richiesto per il premio, è che il pescatore sia stato imbarcato non su un peschereccio qualsiasi, bensì su uno oggetto di arresto definitivo dell'attività di pesca, ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) n. 1198/2006. *La ratio* della norma risiede nel fatto che attraverso la corresponsione del premio a favore del pescatore si intende indennizzare lo stesso, e non risarcirlo, attenuando, sia pure parzialmente, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla perdita del posto di lavoro, conseguente alla demolizione del peschereccio (l'arresto definitivo) sul quale lo stesso era imbarcato.

Il Bando della Misura 1.5., adottato con il decreto dirigenziale del 7.2.2011, n. 6, prevede inoltre che i pescatori, interessati ad ottenere il premio, devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del Bando, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere iscritti nei registri dei pescatori marittimi della Campania, oppure essere residenti in Campania;
- b) risultare imbarcati su un peschereccio, oggetto di arresto definitivo, iscritto in uno dei compartimenti marittimi della Campania.

Decorrenza del periodo di inattività

Premesso che l'arresto definitivo è una fattispecie complessa "a formazione progressiva":

- a) che ha inizio con l'inclusione del peschereccio sul quale era imbarcato il pescatore, nella graduatoria di arresto definitivo, formata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e Forestali – DG della Pesca marittima e dell'Acquacoltura che gestisce, in qualità di Autorità di gestione del FEP 2007/2013, la Misura in questione ex art. 23 del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- b) prosegue con la successiva adozione da parte del MIPAAF della graduatoria generale di arresto definitivo e del singolo provvedimento che riconosce al proprietario del peschereccio in arresto definitivo il premio, contenente anche l'intimazione alla consegna dei documenti relativi al peschereccio che deve avvenire, di norma, entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento suddetto;
- c) che termina con la effettiva demolizione del peschereccio, da effettuare entro il termine di 4 mesi, secondo quanto stabilito dal D.M. 8 agosto 2008.

Nell'ambito della delineata procedura il pescatore, imbarcato su un peschereccio in arresto definitivo, per aver diritto al premio non deve, successivamente all'avvio dell'iter di arresto, riprendere l'attività di pescatore nei 12 mesi successivi. La dizione letterale dell'art. 27, paragrafo 1, lett. e), del Reg. (CE) n. 1198/2006, subordina il diritto alla compensazione (al premio) alla circostanza della mancata ripresa da parte dei beneficiari dell' "*attività di pescatori*", per cui la verifica da parte degli Uffici sul rispetto di questa condizione deve vertere sulla presenza di documenti dai quali è possibile desumere obiettivamente l'osservanza del detto obbligo da parte del pescatore (copia, resa conforme nei modi di legge, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione).

E' bene sottolineare che in base alla dizione utilizzata dal legislatore comunitario, il pescatore conserva il diritto al premio, anche allorquando, successivamente all'arresto definitivo dell'unità da pesca su cui era imbarcato, non ha ripreso l'attività di pescatore per il periodo di tempo richiesto (12 mesi), ma sia stato tuttavia impegnato in altra attività lavorativa, purché diversa dalla pesca.

Il termine del periodo di inattività che dà titolo alla corresponsione del premio, inizia a decorrere, di norma, dalla data entro cui il proprietario del peschereccio in arresto definitivo ha restituito la licenza di pesca relativa al peschereccio ovvero dalla data di restituzione dell'attestazione provvisoria dell'imbarcazione oggetto di arresto definitivo presso l'ufficio di iscrizione del peschereccio (Art. 6, comma 4, del D.M. 8 agosto 2008).

Nulla osta a che, in ossequio al "*favor lavoratoris*", il termine iniziale, a partire dal quale sorge l'obbligo per gli Uffici di verificare il rispetto dell'obbligo da parte del pescatore di non riprendere l'attività di pesca per il periodo di tempo utile alla corresponsione piena del premio – 12 mesi, possa anche decorrere successivamente, vale a dire a partire dalla data dell'avvenuta demolizione. E' pleonastico sottolineare che, quale che sia il termine iniziale preso in considerazione, va garantita uniformità di trattamento da parte di tutti gli uffici delle Province, nel senso che la preferenza va accordata, come detto, al termine che decorre dalla data della consegna della licenza di pesca relativa al peschereccio o dall'attestazione provvisoria dell'imbarcazione oggetto di arresto definitivo presso l'ufficio di iscrizione del peschereccio.

Ammontare e modalità di corresponsione del premio

Il Premio previsto per la tipologia 4 della Misura 1.5 può raggiungere un massimo di 12 mensilità, ancorate al minimo monetario garantito ai sensi del CCNL applicabile al singolo pescatore.

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti per gli operatori della pesca sono: quello per la piccola pesca costiera, CCNL acquacoltura-maricoltura-pesca 2010/2013, siglato il 20 luglio 2010 tra le Associazioni comparativamente più rappresentative degli imbarcati su natanti di cooperative di pesca; l'altro contratto valevole per le altre tipologie di pesca (tonnare, strascico, etc.), è il CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima 2009/2012, siglato il 20 maggio 2009 dalla Federazione nazionale delle Imprese di pesca (Federpesca), da FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-PESCA.

La nozione di piccola pesca costiera è contenuta nell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1198/2006, secondo cui "per piccola pesca costiera si intende quella praticata da imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri e che non riporta sulla licenza di pesca attrezzi trainati e/o mobili indicati nella tabella allegata al Reg. (CE) n. 1799/2006".

Tra le voci che non concorrono alla determinazione del premio vi é il T.F.R., ciò in virtù della duplice considerazione: da un lato che si tratta di un premio, e non di un risarcimento a favore dell'imbarcato; dall'altro che per la piccola pesca costiera il rapporto tra la cooperativa ed il socio che lega, non si inquadra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, in quanto il pescatore essendo al tempo stesso socio e lavoratore, risulta prevalente il principio "mutualistico".

Il premio va calcolato tenendo conto dell'ultima qualifica acquisita/posseduta dal pescatore, quale risultante dal libretto di Navigazione ovvero dal Foglio di ricognizione.

Il premio è corrisposto nella misura massima di 12 mensilità: per periodi di inattività del pescatore inferiori all'anno, il premio è corrisposto *pro rata temporis*.

Per quanto attiene all'erogazione del premio, le modalità sono le seguenti:

I° Caso (periodo di inattività già concluso):

- il premio sarà liquidato in un'unica soluzione qualora il periodo di inattività sia riferito ad un arresto definitivo già avvenuto. In questo caso al richiedente va corrisposto il premio corrispondente all'effettivo periodo di inattività già maturato.

II° Caso (periodo di inattività da maturare):

- a richiesta, a seguito dell'adozione del decreto di concessione della compensazione *una tantum* a favore del pescatore, imbarcato su una unità da pesca in arresto definitivo ex art. 23 del Reg. (CE) n. 1198/2006, si può corrispondere, a titolo di acconto, il 50% del premio spettante. In tal caso alla documentazione prescritta dal Bando della pertinente tipologia della Misura 1.5, va unita una dichiarazione di responsabilità dell'istante, resa ai sensi e con le modalità previste dal DPR n. 445/2000, che attesta il periodo di inattività come pescatori. In tal caso l'ufficio procede alla verifica di quanto autocertificato dal pescatore, secondo quanto previsto dal capo V - intitolato Controlli – del DPR n. 445;
- liquidazione del saldo dell'ulteriore 50% del premio spettante, da corrispondere a seguito di presentazione da parte del beneficiario, di copia conforme all'originale del Foglio di ricognizione ovvero del Libretto di navigazione, dal quale si desume l'effettivo periodo di inattività.

firmato

Il referente regionale dell'AdG FEP
Dr. A. Carotenuto